

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 401/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 555 pf 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Roberto PIGHI, Raffaele DE PIETRO e della società PIACENZA CALCIO S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

ROBERTO PIGHI, Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante tesserato per la società Piacenza Calcio 1919 S.r.l. all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44 comma 1, delle N.O.I.F., e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri" del 22/05/2020, nonché di quanto previsto dal C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", delle "Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità "a porte chiuse", finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" del 28/09/2020 e di quanto previsto dall'Aggiornamento dei protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021 del 30/10/20: per violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari secondo quanto indicato dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", in particolare, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico all'accertata positività al Covid-19 di Anane Valerio Wilfrid, Daniello Gabriele e Pedone Alex al tampone del 05/10/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico all'accertata positività al Covid-19 di Di Battista Simone al tampone del 08/10/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico all'accertata positività al Covid-19 di Manzo Vincenzo al tampone del 10/10/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico all'accertata positività al Covid-19 di Visconti Elia al tampone del 13/11/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico in data 18/10/20 alla scadenza dei 10 giorni previsti da protocollo, relativamente alla positività accertata al Covid -19 di Di Battista Simone al tampone del 08/10/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico in data 20/10/20 alla scadenza dei 10 giorni previsti da protocollo, relativamente alla positività accertata al Covid -19 di Manzo Vincenzo al tampone del 10/10/20;

RAFFAELE DE PIETRO, Responsabile Sanitario tesserato per la società Piacenza Calcio 1919 S.r.l. all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44, comma 2, delle N.O.I.F., e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio

Professionalistiche e degli arbitri” del 22/05/2020, nonché di quanto previsto dal C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”, nonché di quanto previsto dalle “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità “a porte chiuse”, finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” del 28/09/2020 e dell’Aggiornamento dei protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021 del 30/10/20, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra ai controlli sanitari secondo quanto indicato dall’All. n. 3 (cronoprogramma) delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, in particolare, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico all’accertata positività al Covid-19 di Anane Valerio Wilfrid, Daniello Gabriele e Pedone Alex al tampone del 05/10/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico all’accertata positività al Covid-19 di Di Battista Simone al tampone del 08/10/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico all’accertata positività al Covid-19 di Manzo Vincenzo al tampone del 10/10/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico all’accertata positività al Covid-19 di Visconti Elia al tampone del 13/11/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico in data 18/10/20 alla scadenza dei 10 giorni previsti da protocollo, relativamente alla positività accertata al Covid -19 di Di Battista Simone al tampone del 08/10/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico in data 20/10/20 alla scadenza dei 10 giorni previsti da protocollo, relativamente alla positività accertata al Covid -19 di Manzo Vincenzo al tampone del 10/10/20;

PIACENZA CALCIO 1919 S.r.l., per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché per responsabilità propria per la violazione degli obblighi di cui al C.U. 78/A del 01/09/2020;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg. Raffaele DE PIETRO, e Roberto PIGHI in proprio, e in qualità di legale rappresentante pro tempore, per conto della società PIACENZA CALCIO 1919 S.r.l.;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 660,00 (seicentossanta) di ammenda per il Sig. Roberto PIGHI, di € 660,00 (seicentossanta) di ammenda per il Sig. Raffaele DE PIETRO e di € 875,00 (ottocentottantacinque) di ammenda per la società PIACENZA CALCIO 1919 S.r.l.;
- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 GIUGNO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina